



Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il Corecom Marche è un organo indipendente di garanzia e consulenza per la Giunta e il Consiglio regionale in materia di comunicazioni. Le attività che svolge in ambito regionale sono indirizzate ai cittadini, alle associazioni, alle imprese, agli operatori di telecomunicazioni e ai media locali.

In quanto organo regionale, previsto dallo Statuto, Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) delle Marche, istituito con legge 27 marzo 2001, n. 8, esercita funzioni proprie, in particolare:

- formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze e sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie;
- esprime parere preventivo sul programma di cui all'articolo 4 della legge regionale 51/97 e verifica l'utilizzo delle agevolazioni ivi previste;
- esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni ed esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale, formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
- propone alla Regione iniziative per stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;
- cura la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale;
- effettua attività di monitoraggio dei telegiornali locali, nonché dei programmi di informazione e di comunicazione politica, per il rispetto del pluralismo politico-istituzionale ai fini di una corretta applicazione della "PAR CONDICIO".

Allo stesso tempo il Corecom è un organo previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nei confronti della quale rappresenta un organo funzionale di controllo e di gestione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale.

Con l'istituzione dell'AGCOM nel 1997 è stato infatti previsto un decentramento a livello regionale di alcune funzioni che riguardano:

=> la vigilanza in materia di tutela dei minori nell'ambito radiotelevisivo locale;

=> l'esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

=> la vigilanza sulla pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione in ambito locale;
=> il tentativo di conciliazione nelle controversie tra gli utenti e gli operatori di comunicazioni elettroniche (gestori dei servizi di telecomunicazioni).

L'attribuzione di queste deleghe è avvenuta a partire dal 1° settembre 2004, a seguito della firma di una convenzione. Il 26 giugno 2013 è stata sottoscritta una nuova convenzione con l'Agcom per l'attribuzione al Corecom Marche delle cosiddette deleghe di “seconda fase”, attive dal 1° luglio 2013, che sono:

- definizione delle controversie tra utenti e gestori di telefonia e di comunicazione elettronica
- vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale
- gestione del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.)

Il Corecom è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, eletti dall'Assemblea Legislativa Regionale

Il Presidente, il Vice Presidente e il componente restano in carica cinque anni.

I componenti del Corecom in carica dal 5 ottobre 2016 sono:

Presidente



Cesare Carnaroli

Data e luogo di nascita:

12 settembre 1951 a Monteporzio (PU)

Email: cesare.carnaroli@corecom.marche.it

[situazione patrimoniale](#)

[Curriculum vitae](#)

Vicepresidente



Domenico Campogiani

Data e luogo di nascita:

14 marzo 1956 a Tolmezzo (UD)

Email: domenico.campogiani@gmail.com

[situazione patrimoniale](#)

[Curriculum vitae](#)

Componente



Emanuele Maffei

Data e luogo di nascita:

5 settembre 1985 a Sassocorvaro (PU)

Email: emanuele.maffei@corecom.marche.it

[situazione patrimoniale](#)

[Curriculum vitae](#)

CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Responsabile: Dott. Paolo Rossi

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è un servizio gratuito con cui è possibile risolvere le controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni (servizi di telefonia mobile e fissa, operatori internet, telefonia pubblica, servizi di televisione a pagamento. E' esclusa la competenza del Corecom nelle controversie relative al commercio elettronico).

Il tentativo di conciliazione innanzi al Corecom è obbligatorio, pena l'improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale; la proposizione del tentativo di conciliazione sospende infatti i termini per il ricorso in sede giurisdizionale fino alla scadenza dei 30 giorni previsti per la conclusione della procedura.

La conciliazione non è prevista nel caso di operazioni di mero recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, purché il mancato pagamento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni stesse, né nel caso in cui l'utente finale intenda proporre eccezioni, domande riconvenzionali o opposizione a decreto ingiuntivo.

Se nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione (data di protocollazione) la procedura non è conclusa, le parti possono comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria. In questi casi gli utenti devono darne comunicazione all'ufficio che prenderà atto della volontà di abbandonare la procedura conciliativa e procederà alla chiusura della pratica.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Responsabile: Avv. Sabrina Strazzi

Se il tentativo di conciliazione – esperito presso il Corecom Marche o presso gli altri organi di composizione extragiudiziale della controversia (ad esempio Camere di commercio, commissioni paritetiche di conciliazione) – ha avuto esito negativo o ha portato a un accordo parziale, entrambe le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere al Corecom delle Marche di definire la controversia.

L'istanza di definizione della controversia non può essere proposta ove siano decorsi più di 3 mesi dalla data di conclusione del primo tentativo di conciliazione, ovvero qualora per il medesimo oggetto una delle parti si sia già rivolta al Giudice ordinario.

La parte che, avendo presentato istanza di conciliazione, non ha partecipato alla relativa procedura non può chiedere la definizione della controversia, fatta salva la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni.

Il Corecom non è competente a decidere sulle richieste di risarcimento del danno; tuttavia le parti possono far valere tali richieste in sede giurisdizionale, anche nel caso in cui si siano già avvalse della procedura di definizione.

ATTENZIONE!!! Usare il modello GU14 solo se già esperito il tentativo di conciliazione al quale si accede compilando il modello UG

DIRITTO DI RETTIFICA

Responsabile: Dott.ssa. Angela Ruocco

Il diritto di rettifica disciplinato dalla Legge 6 agosto 1990, n.223 e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, n.255 consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

La rettifica, pertanto, si configura come strumento di comunicazione aggiuntiva che, controbilanciando le notizie diffuse tutela (il diritto a non vedere alterata la propria identità personale, morale ed ideale) e contribuisce ad arricchire e a differenziare le "voci" indirizzate al pubblico ai fini di una completa e corretta informazione.

I Co.Re.Com. gestiscono tale normativa sul territorio regionale. I soggetti interessati devono comunicare per iscritto tramite [E-mail](#), [Fax](#) o [per posta](#) la richiesta di rettifica entro 24 ore dalla diffusione della presunta diffamazione da parte dell'organo di informazione.

REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Responsabile: Dott.ssa Angela Ruocco

La legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, tra le competenze dell'Agcom, in particolare all'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli Operatori di comunicazione.

Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, entrata in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), che ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di organizzazione e tenuta del R.O.C..

Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell'Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali concluso in data 4 dicembre 2008 nonché della successiva sottoscrizione di specifiche convenzioni bilaterali tra l'Autorità e i singoli Comitati che già hanno aderito al processo di delega e che pertanto risultano abilitati a svolgere le funzioni ivi previste.

Il Registro degli operatori di Comunicazione (ROC) è una vera e propria anagrafe degli operatori di comunicazione, istituito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e delegato, per la parte relativa al territorio marchigiano, al Corecom Marche (questo a seguito della stipula della convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra AGCOM, Regione Marche e Corecom Marche il 4 luglio 2013).

MONITORAGGIO

Responsabile: Dott. Paolo Rossi

Il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive è il complesso delle attività finalizzato alla raccolta sistematica dei dati e informazioni sui programmi trasmessi dalle emittenti oggetto di rilevazione ed alla successiva analisi.

A seguito della firma della convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 del nuovo Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche sottoscritto in data 19 giugno 2013, è stata attribuita al Co.Re.Com. Marche la delega (art. 1, comma 13, legge n. 249/97) in materia di comunicazione, in particolare per la vigilanza in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

Al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni l'attività di monitoraggio è suddivisa nelle seguenti quattro macro-aree:

- [Obblighi di programmazione](#): verifica del rispetto, da parte dei concessionari televisivi, delle quote di programmazione e di emissione di opere europee;
- [Pluralismo sociale e politico](#): verifica dello "spazio" che i soggetti rappresentativi delle diverse articolazioni della società hanno nella programmazione e il tempo che dedicano alla trattazione dei diversi temi oggetto di dibattito pubblico;
- [Pubblicità Radio Televisiva](#): verifica dei limiti di affollamento e del posizionamento delle interruzioni pubblicitarie all'interno dei programmi, analisi del contenuto degli spot in casi specifici;
- [Tutela dei minori](#) e rispetto dei diritti della persona

Per ciascuna area, si seguono criteri di rilevazione ad hoc, sulla base delle previsioni di legge riferite a ciascun settore. Le rilevazioni si fondano su criteri metodologici individuati dall'Autorità e, ove necessario, aggiornati e modificati.

Le modalità operative del monitoraggio sono le seguenti:

- la fornitura dei dati di monitoraggio (rilevazione dati).
- l'analisi dei dati raccolti, la relativa elaborazione, l'eventuale redazione di documenti ad hoc sono finalizzate all'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, d'ufficio o su segnalazione, al fine di avviare l'iter procedimentale con l'Autorità (decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e delibera n. 136/06/CONS modificata dalla delibera n. 173/07/CONS, gli atti sono reperibili nella [normativa](#)).

SONDAGGI

Il Corecom ha tra le funzioni delegate la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. Il nuovo Regolamento approvato con delibera n.256/10/CSP è finalizzato a garantire una disciplina univoca per la diffusione dei sondaggi d'opinione e di quelli politici ed elettorali sia in periodi elettorali che non elettorali.

Per i sondaggi politici ed elettorali, in particolare, la delibera sopra citata precisa che le disposizioni regolamentari devono essere adottate in accordo con quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n.28.

L'obiettivo delle nuove norme è quello di una maggiore trasparenza informativa, ed a tal fine sono stati adottati due strumenti documentali:

1. da un lato l'obbligo, per il mezzo di comunicazione, di accompagnare la pubblicazione o la diffusione di un sondaggio con la cd. "**Nota informativa**" dove vengono riportati gli elementi essenziali sulle caratteristiche dei sondaggi;
2. dall'altro l'obbligo, per l'istituto di ricerca realizzatore, di rendere disponibile sul sito Internet dell'Autorità (per i sondaggi d'opinione) o sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali) il cd. "**Documento**" che contiene tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione del sondaggio.

Le violazioni alle disposizioni della normativa sui sondaggi possono essere perseguite dal Corecom d'ufficio o su segnalazione di utenti, associazioni ed organizzazioni.

PAR CONDICIO

Responsabile: Dott.ssa Angela Ruocco

La [legge n. 249 del 1997](#) e il [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#) (testo unico della radiotelevisione) individuano nella tutela del pluralismo uno dei compiti principali dell'Autorità nel settore radiotelevisivo.

I riferimenti normativi per l'attività di vigilanza sono la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la [legge 22 febbraio 2000, n. 28](#), così come modificata dalla [legge 6 novembre 2003, n. 313](#) e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione per l'emittenza radiotelevisiva locale.

La [legge n. 28/2000](#) detta la disciplina per i programmi di informazione e comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale, e quello elettorale. Chiamate ad applicare la normativa sono, per la RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si avvale dei Comitati regionali per le Comunicazioni / Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva locale.

In periodo non elettorale Commissione e Autorità, previa consultazione, emanano due distinti regolamenti (per l'Autorità è la [delibera n. 200/00/CSP](#), integrata dalla [delibera n. 22/06/CSP](#)). In occasione di ogni singola consultazione elettorale, i due organismi provvedono ad emanare specifici regolamenti.

La [legge 249/1997](#) impone all'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione dei regolamenti adottati; l'Autorità assolve tale compito attraverso l'attività di monitoraggio.